



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

### Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

☎ 0461.496494 – 📠 0461.496422

[apac@pec.pprovincia.tn.it](mailto:apac@pec.pprovincia.tn.it)

Trento, **17 DIC. 2012**  
prot. n. **S506/2012/721322/3.S**

AI DIPARTIMENTI DELLA PAT

ALLE AGENZIA DELLA PAT

AI SERVIZI DELLA PAT

AI PROGETTI E INCARICHI SPECIALI  
DELLA PAT

AGLI ENTI STRUMENTALI

AI COMUNI

ALLE COMUNITA' DI VALLE

ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI  
ALLA PERSONA

L O R O S E D I

Oggetto: Art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Prime linee-guida.

Si forniscono, di seguito, le prime linee-guida con riferimento all'applicazione dell'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

### 1. Quadro normativo. Sintesi.

Come è noto, a mente dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, si stabilisce che "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa". Stante il rinvio all'art. 26 della legge n. 488/1999, ne consegue che "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101".

Con riferimento al mercato elettronico, stabilisce il comma 450, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come novellato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, che le "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici" istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La disciplina contenuta nella *spending review* inoltre, introduce, relativamente a determinate categorie merceologiche, l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezione - di acquistare beni e servizi mediante le convenzioni di Consip o delle centrali di committenza regionali (decreto legge n. 95/2012, art. 1, comma 7).

## **2. Modalità operative**

In termini operativi, si individuano, quindi, le principali linee-guida cui i comportamenti delle Stazioni Appaltanti e degli operatori dovranno uniformarsi per gli approvvigionamenti di beni e servizi, al fine di evitare di incorrere nella surrichiamata comminatoria di nullità disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 95/2012.

### **2.1 Convenzioni-Quadro e Mercato Elettronico**

Ferma restando la possibilità di accedere alle convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione le amministrazioni/gli enti potranno ricorrere:

- o alle Convenzioni-Quadro stipulate da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) - ove esistenti ed ove i beni /servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate -;
- o, al Mercato Elettronico Provinciale - il cui apprestamento è previsto entro i primi mesi del 2013.

### **2.2 Ambiti di applicazione della Legge Provinciale n. 23/1990**

In assenza delle Convenzioni-Quadro menzionate all'art. 26 della legge n. 488/1999 e di quelle APAC, nonché nel caso in cui i beni /servizi relativi alle stesse non corrispondano alle esigenze individuate dalle amministrazioni/dagli enti, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della normativa nazionale in materia di appalti pubblici, le amministrazioni medesime potranno procedere all'acquisto del bene/servizio con le modalità previste dalla normativa provinciale (Legge Provinciale n. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione).

Allo stesso modo si potrà operare nella circostanza in cui, tra le categorie di beni/servizi presenti nel "mercato elettronico della pubblica amministrazione" - o nel Mercato Elettronico Provinciale - non vi siano quelle oggetto dell'esigenza individuata da parte dell'amministrazione/ente o, pur presenti, non siano tali da poter realizzare il soddisfacimento dei requisiti alla base della richiesta di approvvigionamento.

Parimenti, si ritiene che la Legge Provinciale n. 23/1990 continui a trovare applicazione nelle ipotesi nelle quali le amministrazioni/gli enti, pur potendo ricondurre alle categorie merceologiche previste dalle Convenzioni-Quadro di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e/o dal Mercato Elettronico le rispettive esigenze di approvvigionamento, legittimamente assumano – per importi stimati inferiori alla

soglia di rilievo comunitario - di utilizzare, in alternativa, i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse


In particolare, in fattispecie, permangono i presupposti anche per l'effettuazione della trattativa diretta ove stabilito ai sensi dell'art. 21, comma 4 della legge provinciale n. 23/1990.

E' buona norma, anche nel caso si effettuino "sondaggi di mercato" fra tre o più soggetti, provvedere a subordinare l'aggiudicazione alla verifica che i parametri di prezzo-qualità del bene/servizio acquistato rispettino quelli fissati dalle surrichiamate disposizioni. Allo scopo, potrà essere opportunamente dato avvio ad una fase di (ulteriore) negoziazione degli elementi di qualità/prezzo, muovendo da quelli contenuti nell'offerta prima in graduatoria, al fine di determinare la riconduzione degli stessi ai parametri di cui si tratta. In caso di esito negativo della negoziazione, potrà farsi luogo allo svolgimento di un nuovo sondaggio di mercato.

Cordiali saluti.

Assessore all'Urbanistica, enti locali e  
personale

dott. Mauro Gilmozzi



Vicepresidente  
Assessore ai Lavori pubblici,  
ambiente e trasporti

dott. Alberto Pacher

